

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2677 del 11/06/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso agricolo (prato permanente) in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia nei Comuni di Verucchio e Santarcangelo di R. (RN). Procedimento RN12T0023/19RN01 - Richiedente: Sig. Magnani Emidio.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2769 del 11/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso agricolo (prato permanente) in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia nei Comuni di Verucchio e Santarcangelo di R. (RN).

Procedimento RN12T0023/19RN01 - Richiedente: Sig. Magnani Emidio.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 9431 del 30/7/2013 della Regione Emilia Romagna con cui è stata rilasciata al Sig. Magnani Emidio (C.F. MGN MDE 59M11 B001G) la concessione, con scadenza al 29/07/2019, delle seguenti aree del demanio idrico:
 - **Area 1:** sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN) distinta catastalmente al foglio 12 particella 115/parte della superficie di 71.841 m²;
 - **Area 2:** sita in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 42 particella 60/parte della superficie di 9.121 m²;
 - **Area 3:** sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 43 particella 17/parte e antistante la particella 16 della superficie di 31.507 m²;

per complessivi 112.469 m² ad uso agricolo (prato permanente) – **Procedimento RN12T0023**;

- la determinazione dirigenziale n. 12959 del 7/10/2015 della Regione Emilia Romagna con cui, ad istanza del Sig. Magnani Emidio, di variante alla concessione n. 9431 del 30/7/2013 di riduzione dell'estensione dell'area 1:
 - **Area 1:** riduzione della superficie dell'area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN) distinta catastalmente al foglio 12 particella 115/parte antistante le particelle 29-49-233-27 da 71.841 m² a 49.604 m²;

e contestuale conferma dell'estensione delle Aree 2 e 3 – **Procedimento RN12T0023/15VR01**;

- la determinazione dirigenziale n. 6373 del 28/11/2017 di Arpae S.A.C. di Rimini con cui, ad istanza del Sig. Magnani Emidio, è stata così ridefinita l'estensione delle aree in concessione:
 - **Area 1:** conferma dell'area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN) distinta catastalmente al foglio 12 particella 115/parte antistante le particelle 29-49-233-27 della superficie di 49.604 m²;
 - **Area 2:** ampliamento della superficie dell'area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 42 particella 60/parte antistante le particelle 25-26-45 da 9.121 m² a 13.942 m²;
 - **Area 3:** ampliamento della superficie dell'area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 43 particella 17/parte e antistante la particella 16 da 31.507 m² a 35.287 m²;

per complessivi 98.833 m² ad uso agricolo (prato permanente) – **Procedimento RN12T0023/16VR02**;

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. 6373/2017 al punto 6) del dispositivo è stato determinato in €. 817,00 (euro ottocentodiciassette/00) il canone annuo di concessione;

VISTA l'istanza presentata in data 10/05/2019, registrata al prot. PG/2019/75875 del

14/05/2019, con cui il Sig Magnani Emidio (C.F. MGN MDE 59M11 B001G) ha chiesto il rinnovo della concessione n. 9431 del 30/07/2013, così come modificata con le determinazioni dirigenziali n. 12959/2015 e n. 6373/2017, e precisamente:

- **Area 1:** area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN) distinta catastalmente al foglio 12 particella 115/parte antistante le particelle 29-49-233-27 della superficie di 49,604 m²;
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 42 particella 60/parte antistante le particelle 25-26-45 della superficie di 13.942 m²;
- **Area 3:** area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 43 particella 17/parte e antistante la particella 16 della superficie di 35.287 m²;

per complessivi 98.833 m² ad uso agricolo (prato permanente) – **Procedimento RN12T0023/19RN01;**

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 6373 del 28/11/2017 ed altresì per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 (fino al 29/07/2021), così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 166 del 29/05/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area in oggetto è ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia") di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, ai sensi della D.G.R. n. 534 del 19/01/2018, l'utilizzo previsto delle aree del demanio idrico richieste in concessione rientra nelle "Tipologie di interventi ed attività di modesta entità" nei confronti della gestione dei siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000, per cui non è necessario attivare ulteriori procedure di valutazione di incidenza;
- che la scrivente Struttura con nota PG/2019/85057 del 29/05/2019 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2561 del 06/09/2019, trasmessa con nota del 11/09/2019 e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2019/140388, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che per il canone dell'annualità 2018 sono stati versati €. 802,26 in data 17/01/2018 piuttosto che €. 817,00 e che, pertanto, il canone dell'annualità 2018 risulta da integrare per €. 14,74 (euro quattordici/74);
- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per l'integrazione dell'annualità 2019, dal 30/07/2019 al 31/12/2019, è stato rideterminato in €. 364,13 (euro trecentosessantaquattro/13), pari a cinque mensilità, come

risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per l'annualità 2020 risulta pari ad €. 874,78 (euro ottocentosettantaquattro/78);
- che per il canone delle annualità 2019/2020 e 2020/2021 (fino al 29/07/2021) sono già stati versati €. 802,26 in data 08/01/2019 ed €. 889,99 in data 31/03/2020 e che, pertanto, fino all'annualità 2020 (31/12/2020) **risultano versate somme eccedenti per €. 438,60 (euro quattrocentotrentotto/60)** rispetto a quanto dovuto. **Tale eccedenza andrà scontata dal pagamento del canone per l'annualità 2021;**
- che il deposito cauzionale di €. 957,92 (euro novecentocinquantasette/92), versato dal richiedente alla Regione in data 10/6/2013 a garanzia degli obblighi della concessione n. n.4757/2012, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota di prot. PG/2020/73563 del 20/05/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione e che il richiedente lo ha restituito in data 09/06/2020 debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 07/05/2019, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale n. 9431 del 30/7/2013, così come modificata con le determinazioni dirigenziali n. 12959 del 7/10/2015 e n. 6373 del 28/11/2017, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare a favore del Sig. Magnani Emidio (C.F. MGN MDE 59M11 B001G) la concessione n. 9431 del 30/07/2013, così come modificata con le determinazioni dirigenziali n. 12959/2015 e n. 6373/2017, e precisamente:
 - **Area 1:** area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN) distinta catastalmente al foglio 12 particella 115/parte della superficie di 49,604 m²;

- **Area 2:** area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 42 particella 60/parte della superficie di 13.942 m²;
- **Area 3:** area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 43 particella 17/parte e antistante la particella 16 della superficie di 35.287 m²;

per complessivi 98.833 m² ad uso agricolo (prato permanente) – **Procedimento RN12T0023/19RN01**. Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale di Arpae S.A.C. Rimini n. 6373 del 28/11/2017;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 30/07/2020 e avrà **durata sino al 31/12/2024**;
6. di stabilire **il canone per l'annualità 2020 in €. 874,78 (euro ottocentosettantaquattro/78)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui **fino all'annualità 2020** compresa e che **l'eccedenza conteggiata nella premessa del presente atto pari ad €. 438,60 (euro quattrocentotrentotto/60) andrà scontata dal pagamento del canone per l'annualità 2021**;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 957,923 già versato dal richiedente in data 10/06/2013;
11. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
13. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione Procedimento RN12T0023/16VR02 rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Magnani Emidio (C.F. MGN MDE 59M11 B001G), in seguito indicato come “Concessionario” - **Procedimento RN12T0023/19RN01**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico:

- **Area 1:** area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN) distinta catastalmente al foglio 12 particella 115/parte della superficie di 49,604 m²;
- **Area 2:** area sita in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 42 particella 60/parte della superficie di 13.942 m²;
- **Area 3:** area sita in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) distinta catastalmente al foglio 43 particella 17/parte e antistante la particella 16 della superficie di 35.287 m²;

per complessivi 98.833 m² ad uso agricolo (prato permanente). Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale di Arpae S.A.C. Rimini n. 6373 del 28/11/2017.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 30/07/2019 e avrà **durata sino al 31/12/2024**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone di € 874,78 (euro ottocentosettanquattro/78)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata

tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale di €. 957,92 (euro novecentocinquantesette/92) versato dal richiedente in data 10/06/2013 a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;

11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo, è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici.

B) Considerato che l'area ricade all'interno di **un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000** (area S.I.C. cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2561 del 06/09/2019 di seguito integralmente riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae per l'occupazione;*

2. *Nell'area demaniale, ricadente nella fascia dei 10(dieci) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;*
5. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

INOLTRE

6. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
7. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
8. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
9. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
10. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
11. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
12. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà,*
13. *di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue*

pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

- 14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.